

Verbale di adunanza

L'anno 2024 ed allì **23 settembre alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona	Presidente
NOTARISTEFANO Marina	Vice Presidente
NARDUCCI Arnaldo	Tesoriere
ALASIA Alessandro	BALDASSARRE Paola
BERTI Paolo	BERTOLI Germana
BONA Marco	BRENCHIO Alessandra
CAVALLO Carlo	CIURCINA Marco
CRIMI Salvatore	GENOVESE Antonio
KOUMENTAKIS Dafne	MANZELLA Alberto
MUSSANO Giampaolo	ROSSI Daniela Maria
SCAPATICCI Alberto	VALLOSIO Filippo
VITRANI Giuseppe	

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

Sono presenti i Consiglieri Vitrani, Manzella, Berti, Bertoli, Baldassarre, Alasia, Koumentakis, Rossi, Cavallo, Genovese, Ciurcina, Vallosio, Mussano.

Stante l'assenza del Consigliere Segretario, Avv. Claudio Strata, svolgerà, in Sua vece, le funzioni di Segretario la Cons. Baldassarre.

1. ESAME VERBALE DEL 16/09/2024 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva il verbale del 16/09/24.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

Alle ore 17,23 entrano i Consiglieri Scapatucci e Brenchio.

2. RIUNIONE TESORIERI CNF – 18 SETTEMBRE 2024 – REL. TESORIERE

Il Tesoriere riferisce di aver partecipato alla riunione dei Consiglieri Tesorieri dei Coa di tutta Italia, tenutasi presso il Cnf il 18 settembre u.s.

La riunione – la seconda organizzata nella Consiliatura del presidente F. Greco – ha avuto all’ordine del giorno temi riguardanti questioni attinenti all’eventuali problematiche delle tesorerie territoriali sulla gestione dei contratti di fornitura di merci e di servizi, sulla gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti con un finale di question time su contabilità e fiscalità. Coordinati dal tesoriere nazionale, Donato Di Campli, sono intervenuti il prof. Colavitti ed il prof. Cirillo.

Verrà predisposto un vademecum riassuntivo e messo a disposizione degli ordini territoriali.

Il Consiglio ringrazia il Tesoriere.

3. TAVOLO 5 SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE – ULTERIORI PROPOSTE - REL. VICE PRESIDENTE E CONS. CAVALLO

Il Consiglio, ascoltate alcune riflessioni dei Consiglieri Cavallo e Notaristefano, rinvia la disamina del punto ad altra riunione. Incarica XXXXXXXXXXXX di chiedere l'allegato finale che oggi non era allegato all'odg.

4. URCOFER: NOTA RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO D.LGS. N. 44/2024 – REL. VICE PRESIDENTE E CONS. BERTI

La Vice Presidente ed il Cons. Berti relazionano nei seguenti termini: il compito che ci è stato affidato è quello di esaminare il ponderoso (oltre 300 pagine) documento predisposto dall'Urcofer a valle dell'entrata in vigore della Riforma dell'Ordinamento giudiziario concepita dapprima attraverso la Legge delega 71/2022 e, poi, mediante l'emanazione del decreto legislativo 4/2024. Poiché la riforma ha un raggio d'intervento estremamente ampio, andando a toccare sia le modalità di accesso alla Magistratura che le valutazioni dei magistrati sino al funzionamento dei Consigli giudiziari, proveremo ad evidenziare e mettere in luce i punti salienti che paiono emergere dal complesso normativo.

ACCESSO ALLA MAGISTRATURA

Il d. lgs. n. 44 del 2024 detta regole in parte nuove circa il percorso formativo dei candidati al concorso, estendendo i tirocini previsti dall'art.

73 d.l. n.69 del 2013 agli studenti che hanno superato tutti gli esami previsti nel corso di laurea, anticipandone sensibilmente l'inizio, in coerenza con quanto avviene da tempo per la pratica forense.

Si prevede, inoltre l'organizzazione, da parte della Scuola Superiore della Magistratura, di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario "riservati ai laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 73... e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo", con una selezione dei candidati fondata sulla media degli esami del corso di laurea.

Le regole del concorso per l'accesso alla magistratura sono sostanzialmente le stesse, fatta eccezione per l'introduzione, invero oggetto di un acceso dibattito che tuttora anima l'opinione pubblica, del c.d colloquio psico-attitudinale "...diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera"; tale colloquio è anticipato dallo svolgimento, da parte dei candidati che sono stati ammessi alla prova orale, di "...test psicoattitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura... nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria..", la cui predisposizione è affidata interamente al CSM.

Già si discute, nei primi commenti, sull'utilità dei test suddetti e sulla loro efficacia nel comprendere le attitudini dei futuri magistrati, anche in ragione del fatto che essi sono somministrati in una fase prodromica e non, come sarebbe parso più efficace per taluni, nel corso dell'attività di servizio.

Al di là delle posizioni politiche ben note sull'argomento, soltanto il tempo saprà dire se l'esperienza si rivelerà positiva ed utile al servizio della Giustizia.

°*°*°*°*°*°*°*°

LA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ DEI MAGISTRATI

Le norme sulla valutazione di professionalità dei magistrati prevedono che spetti al CSM disciplinare con propria delibera “gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari e i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni”: la valutazione avviene ogni quattro anni, fino al superamento della settima valutazione di professionalità, attraverso l’esame del fascicolo personale di ciascuno.

Il fascicolo di ogni singolo Giudice (la c.d pagella) conterrà d’ora innanzi i dati statistici del lavoro svolto nonché i dati comparativi, gli atti e i provvedimenti emessi, le relazioni ispettive delle azioni disciplinari, i rapporti stesi dai Capi degli uffici, cioè tutto ciò che attiene alla vita professionale del magistrato.

*Sono stati riscritti i criteri per la valutazione, limitatamente ai requisiti della **capacità** e della **laboriosità**, mentre quelli inerenti la **diligenza** e **l’impegno** sono rimasti tali e quali. La valutazione della **capacità** deve essere ora effettuata anche con riguardo alla sussistenza di gravi anomalie concernenti a) l’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero b) la conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, nonché c) l’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Sono indici di grave anomalia, rilevanti in caso di rigetto delle richieste avanzate dal*

magistrato o di riforma o di annullamento delle decisioni: a) la grave abnormità; b) la mancanza di motivazione; c) l'ignoranza o la negligenza nell'applicazione della legge; d) il travisamento manifesto del fatto; e) la mancata valutazione di prove decisive.

Vedremo se a ciò si accompagnerà un invito alla concretezza, alla più o meno spiccata maggiore oggettività di giudizio e dunque ad una più ragionata attribuzione dei "voti".

*Per ciò che attiene alla **laboriosità**, il testo attuale afferma che occorre analizzare "il contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione" redatti a norma dell'articolo 37 del d.l. n.38/20121, conv. dalla L. n. 111/2011.*

Il procedimento di valutazione - come si diceva poc'anzi - impone di prendere in considerazione sia l'analisi dell'intero fascicolo del Magistrato, che le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici e quelle pervenute ...
"dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici, siano esse positive o negative sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica". Al Consiglio Giudiziario è assegnato il potere di svolgere un'attività istruttoria, consistente nell'assunzione di informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti, dai dirigenti degli uffici o dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dandone comunicazione all'interessato, che può chiedere di essere audito a difesa.

○*○*○*○*○*○*○*○*○*

**IL RUOLO DELLA COMPONENTE DEGLI AVVOCATI NEI
CONSIGLI GIUDIZIARI, NELLE VALUTAZIONI DEI MAGISTRATI
E NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI**

*Va detto preliminarmente che, nei distretti di Corte d'appello con un organico di magistrati superiore alle 600 unità (qual è il nostro), il Consiglio Giudiziario si compone di venti unità, di cui 14 Giudici (10+4), 2 Professori universitari e **4 Avvocati**, questi ultimi scelti fra coloro che abbiano almeno 10 anni di effettivo servizio e siano nominati dal CNF su indicazione dei Coa del Distretto.*

*Di grande rilievo è il riconoscimento agli avvocati della facoltà, – previo diritto di accesso alla documentazione necessaria - non solo di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni per la formulazione del parere per la valutazione di professionalità, ma anche e soprattutto di esprimere il proprio voto vincolato, riconosciuto ai componenti avvocati all'interno del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari. In entrambi gli organismi, cioè, è stato introdotto il cd. “**diritto di tribuna**”, con il riconoscimento del voto unitario dei componenti avvocati. Riguardo al Consiglio Direttivo della Cassazione (a cui partecipano 6 Avvocati di nomina del CNF, di cui uno con almeno 20 anni di effettivo servizio e 5 iscritti all'Albo speciale per l'esercizio presso le giurisdizioni superiori), la norma prevede che, qualora il CNF abbia segnalato fatti specifici incidenti sulla valutazione di professionalità e abbia deliberato che questi debbano comportare una qualunque valutazione, sia essa positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato deve esprimere il proprio voto in senso conforme. Qualora il componente*

*avvocato non intenda conformarsi alle indicazioni del CNF, si apre un subprocedimento, accompagnato dalla preventiva richiesta di sospensione della deliberazione in funzione di una nuova delibera del CNF. Il componente avvocato è vincolato a votare conformemente alla nuova disposizione del CNF, sempre che quest'ultimo non intenda confermare la prima determinazione, che avviene anche nell'ipotesi in cui il CNF non si pronunci "entro il giorno antecedente la nuova seduta". Quanto alla procedura prevista per i Consigli Giudiziari, che riprende quella per il Consiglio Direttivo, il Dlgs 44/2024 ha provveduto a disciplinare l'ulteriore ipotesi della "opinione dissenziente" di uno o più dei componenti avvocati nell'organismo: al riguardo, si è previsto che **"la componente degli avvocati esprime un voto unitario conforme"** alla valutazione (positiva, non positiva, negativa) espressa dal Consiglio dell'Ordine. Qualora anche uno solo dei componenti avvocati voglia discostarsi dall'indicazione del Consiglio dell'Ordine, dovrà chiedere la sospensione della deliberazione; una volta che questa venga (obbligatoriamente) disposta, si attiva il subprocedimento già esaminato per il Consiglio Direttivo.*

Il "diritto di tribuna" e il diritto di voto aprono, almeno in apparenza, alla prospettiva di un ruolo ben più pregnante degli avvocati in seno al Cons. Giud., potendo comunque concorrere a determinare, con il voto unitario, un diverso giudizio nel parere rilasciato dal Consiglio direttivo e dai Consigli Giudiziari. Viene riconosciuto, così, all'avvocatura un effettivo ruolo politico, ulteriormente confermato dalla previsione del nuovo art. 46 sexies del d. lgs. n. 160, che, in relazione al conferimento degli incarichi direttivi, dispone che il CSM debba tener conto, oltre che del nuovo fascicolo

personale del magistrato, del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dell'Ufficio giudiziario di provenienza del candidato, anche se il CSM mantiene una competenza esclusiva in ordine al giudizio di rilevanza dei fatti specifici segnalati dal Consiglio.

Le funzioni direttive e semidirettive possono essere conferite per la durata di 4 anni e possono essere confermate una sola volta; in caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi per 5 anni: di qui, l'importanza sia del parere che viene chiesto al COA, sia del ruolo dell'avvocatura nelle valutazioni di professionalità all'interno dei Consigli Giudiziari.

Per il conferimento degli incarichi direttivi, l'art. 46-sexies stabilisce che il CSM tenga conto a) del fascicolo personale del magistrato; b) del parere dei magistrati assegnati all'ufficio di provenienza del candidato; c) del parere dei dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio; d) **del parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati istituito presso il medesimo ufficio, che deve contenere esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato.**

I pareri sono poi sottoposti ad un primo vaglio, da parte del Consiglio Giudiziario, che può ritenerli non rilevanti ma, ove non ciò fosse, deve dare al candidato modo di interloquire, o per iscritto oppure con audizione. Qualora invece il Consiglio Giudiziario non abbia ritenuto rilevanti le informazioni contenute nei pareri e il CSM sia di diverso avviso, anche il CSM deve instaurare il contraddittorio con il candidato. Ergo: a) il COA è coinvolto mediante la richiesta di parere, ma con tempi che saranno

ragionevolmente piuttosto ristretti; b) il parere del COA non è obbligatorio; c) il parere del COA deve limitarsi all'allegazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato: in caso di pareri non positivi, viene data ampia possibilità al candidato di rimediare e/o di giustificarsi; anche il CSM può non tener conto dei pareri dei magistrati e dei COA, reputandoli non rilevanti ai fini della nomina.

o*o*o*o*o*o*o

In conclusione, volendo prescindere da ogni valutazione di tipo politico, rimane la sensazione che le novità espresse dal Legislatore creino o possano creare i presupposti per ritagliare una prestigiosa nicchia di competenze in favore degli Avvocati, da usare con intelligenza, con discernimento ma con altrettanta determinazione.

Gli scriventi propongono al Consiglio di avviare, se del caso anche in sede di Unione regionale, un'intensa attività di formazione che abbia la prospettiva sia di illustrare ai colleghi le novità normative, sia di preparare il terreno ad una sempre maggiore e più ficcante partecipazione dell'avvocatura ai lavori del Consiglio giudiziario, sapendo che, per questo tramite, potrebbe sensibilmente aumentare il nostro contributo all'amministrazione della Giustizia nel nostro territorio.

Il Consiglio ringrazia i consiglieri Berti e Notaristefano, deliberando quanto segue:

- *si incaricano i medesimi di predisporre una newsletter informativa dedicata a tutti gli iscritti;*
- *si incaricano i medesimi di organizzare con XXXXXXXXXXXX*

un evento formativo di rilevanza deontologica sul tema;

- *si incaricano XXXXXXXXXXXX di aggiornare il Consiglio qualora pervengano delle segnalazioni, di occuparsi lato uffici del lavoro che discende dalla applicazione della riforma dopo averla studiata e approfondita, eventualmente confrontandosi con i consiglieri in caso di dubbio (compreso il chiedere aggiornamenti alla Corte sull'identità dei magistrati oggetto di parere negli anni a venire), e di creare un archivio dedicato alle segnalazioni pervenute suddivise per figura oggetto di segnalazione.*

5. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. CAVALLO

Il Consigliere Cavallo riferisce che si chiede a questo Consiglio di esprimersi in relazione alla astratta congruità – rispetto al DM 55/2014 – degli onorari di cui alle parcelle emesse dall' XXXXXXXXXXXX, in quanto necessario alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX per poter ottenere il rimborso all'Ente pubblico di appartenenza a fronte di un preventivo in allora convenuto alla cui stesura l'ente pubblico datore di lavoro non partecipa solitamente e non ha partecipato nel caso di specie.

Il Consiglio, esaminati gli atti del procedimento penale e l'analitica rappresentazione dell'attività svolta da parte del difensore avv. XXXXXXXXXXXX; considerato il numero dei documenti esaminati, il numero delle udienze, la complessità delle questioni giuridiche esaminate, il numero

delle parti civili, con l'astensione del Consigliere Mussano, al solo fine di assentire alla richiesta proveniente dall'Ente pubblico di appartenenza della dott.ssa XXXXXXXXXXXX, si esprime favorevolmente per la astratta congruità degli onorari applicati, con esclusione della fase decisionale in indagini preliminari e le spese vive.

Il Consigliere Crimi entra in riunione alle ore 17.58 e il Consigliere Bona alle ore 18.07.

I Consiglieri Scapatucci e Cavallo si allontanano alle ore 18.10.

6. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BERTI E MUSSANO

Omissis

L'avv. Mussano rileva che l'Avv. XXXXXXXXXXXX richiede la liquidazione dei propri compensi per l'attività prestata nel contesto di un complesso giudizio contenzioso di separazione di coniugi. Si dà atto che non risulta la redazione di alcun preventivo.

➤ **Oggetto della prestazione professionale**

L'Avvocato XXXXXXXXXXXX interviene nell'ambito di un giudizio contenzioso di separazione di coniugi già instaurato, nella fase istruttoria ancora da iniziare, a conclusione della quale è stato poi sollevato dall'incarico.

L'Avvocato si è occupato, dunque:

- della redazione **delle tre memorie istruttorie ex art. 183 VI comma,**

c.p.c. (ante riforma);

- *dell'introduzione di **due procedimenti endo-processuali** per ottenere la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in sede presidenziale (ex art. 709 ter c.p.c. ante riforma) 709 ter c.p.c. ante riforma;*
- *del reclamo in appello avverso uno dei due provvedimenti scaturito da uno dei due procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. (di cui non è stata richiesta la liquidazione).*

Il valore di causa

- *considerata la complessità della vicenda e dell'intensità di comunicazioni e revisioni degli atti intercorse tra l'Avvocato e l'Assistito, nonché dello svolgimento di due C.T.U. e della presenza di un collegio peritale composto da più professionisti, nonché della copiosa documentazione versata in atti, si ritiene corretto fare riferimento allo scaglione medio del valore indeterminabile (da € 52.001 a € 260.000).*

➤ **La tariffa professionale da applicare**

Dovrà essere applicata la tariffa professionale (tabella contenzioso dinanzi al Tribunale) del D.M. 55/2014 posto che l'incarico si sarebbe concluso prima dell'entrata in vigore dei nuovi parametri.

➤ **Osservazioni sulla richiesta di liquidazione delle spettanze professionali per come formulata dall'Avvocato**

Il Consigliere osserva come il rimedio di cui all'art. 709 ter c.p.c. ante riforma fosse caratterizzato da una struttura processuale che non prevedeva le quattro fasi che erano previste per il procedimento ordinario (salvo

diversa determinazione del giudicante che in alcune casi seguiva prassi che si discostavano del dettato letterale della norma, ipotesi non verificatasi nel caso concreto).

Ciò detto, anche analizzando gli atti di causa si rinviene come l'Avvocato abbia depositato, nell'ambito del giudizio di separazione, due ricorsi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. ante riforma i quali non hanno dato luogo ad un'attività istruttoria ulteriore rispetto a quella del giudizio separativo ordinario così come non vi è stato il deposito di memorie conclusive e di replica. Dunque, nulla si ritiene che si possa liquidare con riguardo all'attività istruttoria (le due C.T.U., seppure svolte, debbono considerarsi come parte del procedimento ordinario di cui si dirà in seguito), così come per l'attività conclusiva dei predetti due procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. ante riforma.

Pertanto, le uniche fasi che potranno essere conteggiate siano quelle denominate come fase di studio e fase introduttiva e ciò per entrambi i procedimenti endo-processuali. Si è già detto, però, come la complessità della vicenda imponga di far riferimento allo scaglione massimo del valore indeterminato, con indicazione della complessità massima.

L'Avvocato, legittimamente richiede altresì la liquidazione degli onorari con riguardo all'attività istruttoria svolta relativamente al giudizio di separazione, attività consistita nella redazione delle tre memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. ante riforma. Si è trattato di redazione di difese assai complesse ed affrontate con scrupolo, precisione e completezza considerato anche il notevole numero di documenti e della copiosità dei capi di prova di controparte che sono stati puntualmente contestati e di quelli che si sono

resi necessari in via diretta ed in materia contraria. Tale attività è stata accompagnata anche da due C.T.U.. Questa la ragione per la quale si ritiene che anche in questo caso si debba considerare quale valore lo scaglione massimo del valore indeterminabile indicando la complessità massima.

A fronte di tutto quanto detto, in applicazione delle tariffe forensi, la somma liquidabile è pari ad €28.897,20 come da conteggi a seguire:

Tabelle: 2014-2018

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

PER CIASCUN PROCEDIMENTO EX ART. 709 TER C.P.C. (ante Riforma) e dunque da moltiplicare per 2	Compenso
<i>Fase di studio della controversia, valore massimo:</i>	€ 4.374,00
<i>Fase introduttiva del giudizio, valore massimo:</i>	€ 2.790,00
Compenso tabellare (valori massimi)	€ 7.164,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 7.164,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.074,60
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 8.238,60

PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE (ante Riforma)

Compenso tabellare € 10.800,00

Spese generali (15% sul compenso totale) € 1.620,00

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 12.420,00

Per tale ragione la richiesta formulata dall'Avvocato XXXXXXXXXXXX in €24.352,40, da cui dedurre gli acconti già versati e quindi €17.431,34, si ritiene sia corretta nell'importo, seppure non nelle voci indicate.

Il Consiglio, con l'astensione delle Consigliere Bertoli, Brenchio e Notaristefano, nonchè del Consigliere Ciurcina, ringrazia l'avv. Mussano e approva la liquidazione.

7. RINUNCIA AVV. XXXXXXXXXXXX ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA – ANNULLAMENTO DELIBERA COA 22.07.2024 – REL. PRESIDENTE

La Presidente riferisce che l'Avv. XXXXXXXXXXXX ha comunicato in data 5 agosto 2024 di rinunciare alla liquidazione della sua parcella in quanto la controparte ha provveduto a pagare una somma a tacitazione di ogni pretesa, a seguito di accordo conciliativo ma che la congruità è stata emessa dal Consiglio in data 22 luglio 2024.

Il Consiglio rinvia la discussione chiedendo alla signora XXXXXXXXXXXX di

riferire alla Consigliera Koumentakis, che relazionerà al Consiglio alla prossima riunione, quando ha comunicato la liquidazione all'avv. XXXXXXXXXXXX aveva richiesto il parere di congruità rispetto alla liquidazione effettuata.

8. RICHIESTA INCONTRO PRESIDENTE VII SEZ. CIV. TRIBUNALE TORINO DOTT. TETAMO – REL. VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERA BERTOLI

Il Consiglio, udita la relazione della Vice Presidente, incarica la stessa, unitamente alla Cons. Bertoli, di confrontarsi con la Commissione Famiglia anche distrettuale e di essere presenti in Unione Regionale per esaminare la problematica e poi concordare con il Dott. Tetamo una data per l'incontro richiesto cui, se possibilitata, parteciperà la Presidente, delegando la signora XXXXXXXXXXXX ad allegare l'all.8 della riunione odierna all'OdG Unione Regionale.

9. COMMISSIONE AFFARI PENALI: MODELLI DI RICHIESTA DI AVVIO DI UN PROGRAMMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA – REL. CONS. ROSSI

La Consigliera Rossi illustra i modelli di richiesta di avvio di un programma di Giustizia Riparativa predisposti dalla Commissione Affari Penali.

Il Consiglio prende atto e ringrazia ma non ritiene di poter adottare dei

modelli in quanto la forma di queste istanze è libera e non si vuole pregiudicare l'interesse di quel collega che adotti una forma differente.

**10. TRIBUNALE MINORENNI TORINO: RIUNIONE ART. 15
D.L.VO 273/89 – REL. CONS. BERTOLI E VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio incarica la Consigliera Bertoli o la Vicepresidente a partecipare alla riunione presso il Tribunale dei Minorenni, perorando more solito la turnazione negli incarichi conferiti. Si incarica XXXXXXXXXXXX di reinvviare la newsletter relativa al numero degli incarichi conferiti quale curatore speciale ed all'anzianità di iscrizione, insistendo sull'importanza della risposta al fine della turnazione degli incarichi entro fine mese settembre 2024.

**11. OCC MO.TO. – BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2023 -
INTERVENTO DEL REFERENTE AVV. GIUSEPPE D'ELIA ORE
18.00 - REL. TESORIERE**

Il Consiglio accoglie l'Avv. Giuseppe D'Elia che illustra ai Consiglieri la situazione contabile dell'OCC Modello Torino nell'ultimo triennio.

Il Consiglio ringrazia il Collega per l'ottimo lavoro svolto e gli consegna un omaggio in segno di gratitudine.

I dottori commercialisti hanno indicato informalmente come nominativo del Referente, visto l'aumento del numero delle domande e l'esperienza del dott. XXXXXXXXXXXX. Il Presidente del Consiglio Regionale ha invitato la

Presidente e il Tesoriere per l'approfondimento del lavoro del nostro OCC, di grande interesse istituzionale anche per la Regione Piemonte, oltre che al Comune con cui vi è già un protocollo di intenti.

Il Consiglio, con l'astensione della Consiglieria Baldassarre, esprime apprezzamento per il lavoro triennale compiuto dal referente, per i risultati organizzativi e numerici conseguiti e fotografati dal forte aumento delle pratiche gestite; delibera di ripianare la perdita nella misura del 50% derivante anche da un problema di sfasamento temporale tra incassi e anno solare di competenza dei costi essendo l'OCC organismo che assolve ad una fondamentale funzione sociale.

***12. PROGETTO CON-SENSO ODM FORENSI XXXXXXXXXXXX –
RIUNIONE CON PRESIDENTE CORTE APPELLO E PRESIDENTI
DISTRETTO – REL. CONS. BALDASSARRE E KOUMENTAKIS***

La Cons. Baldassarre riferisce di aver partecipato, unitamente alla Cons. Koumentakis e al Responsabile dell'ODM, Avv. Francesco Preve, alla riunione indetta il 18 settembre dalla XXXXXXXXXXXX di concerto con il Presidente della Corte d'Appello Barelli Innocenti ed alla quale hanno altresì partecipato i Presidenti dei Tribunali del distretto, i Presidenti dei rispettivi Consigli degli Ordini degli Avvocati e i delegati dei Dipartimenti Universitari di Giurisprudenza del Piemonte e Valle d'Aosta, per ascoltare la spiegazione del progetto di collaborazione iniziato nel 2009 tra l'Università di Firenze e gli uffici giudiziari di area civile volto alla riduzione del contenzioso giudiziario tramite il ricorso alla mediazione

delegata.

L'iniziativa prevede un'attenta disamina dei fascicoli presenti sul ruolo dei Giudici civili da parte di qualche unità del personale addetto all'Ufficio del processo volta ad una selezione ed individuazione dei procedimenti che presentino caratteristiche tali da ritenersi più orientati ad una chiusura in via bonaria e alla conseguente redazione dell'ordinanza di invio in mediazione da parte del Giudice.

Tale ipotesi ha sollevato un'immediata resistenza da parte dei Presidenti dei Tribunale dei distretti di dimensioni più ridotte ed in special modo di Asti, Cuneo, Aosta e Verbania sul presupposto di non avere nessuna o scarsissime unità da applicare al lavoro di supporto dei loro Uffici e di conseguenza di non poter ipotizzare la realizzazione pratica del progetto.

A seguito di tale rilievo la XXXXXXXXXXXX ha precisato che:

- si tratterebbe non di creare ed attribuire nuove competenze per l'Ufficio del Processo ma di integrare competenze di soggetti a cui è già demandato il compito di studio del fascicolo che occorre quindi formare per lo svolgimento di un compito aggiuntivo di scelta e destinazione del procedimento alla mediazione delegata già previsto dalla legge e che è volto a sfoltire i ruoli (a Firenze in un anno su 3000 fascicoli analizzati, 1200 sono stati mandati in mediazione e 550 non sono più rientrati sul ruolo) nell'interesse di tutti;

- si tratterebbe di ragionare sugli effetti positivi raggiunti nel distretto di Firenze e via via negli altri Tribunali e Corti d'Appello aderenti al fine di trovare il modo per superare con la collaborazione di tutti queste criticità, trattandosi di un progetto per il quale le Università del distretto sono

disponibili a collaborare essendo pronte ad inviare risorse per la formazione del personale addetto con ulteriore riserva da parte del Dipartimento torinese di valutare l'eventualità di devolvere anche una borsa di studio per un universitario che possa essere di aiuto in qualche ufficio in difficoltà.

La XXXXXXXXXXXX ha anche ricordato l'eventualità di poter interpellare, come avvenuto a Firenze, Fondazioni bancarie o altri Enti che siano disponibili a destinare fondi per borse di studio da impiegare a tali fini sul presupposto di voler collaborare tutti per la realizzazione di un cambio culturale volto ad un approccio alla lite che individui in prima battuta – ove possibile – una definizione consensuale della vertenza.

Le sollecitazioni a cercare una modalità di attuazione del progetto, seppur sempre sperando nella destinazione di risorse per l'applicazione sul campo di borsisti, sono arrivate anche dal Presidente Barelli Innocenti il quale ha sollecitato i Presidenti dei Tribunali con maggiori disponibilità di personale a cercare di avviare il progetto, con riserva di spiegare le modalità attuative - ove produttive di risultati - in seconda battuta ai Tribunali oggi in maggior carenza di personale, di modo da consentire a questi un coinvolgimento anche successivo.

I capi Dipartimento Universitari si sono resi disponibili a fornire essi stessi formazione agli addetti degli Uffici giudiziari con riserva di valutare la possibilità di mandare dei borsisti, previa eventuale individuazione delle risorse economiche da impiegare.

L'intervento dell'avv. Ponzio per il COA di Alessandria di assoluta disincentivazione del progetto ritenendo che non sia foriero di alcun

risultato positivo in quanto – secondo la sua personale esperienza - la “costrizione” del Giudice nei confronti delle parti di cercare una mediazione (trattandosi di mediazione delegata) non indurrebbe le parti stesse a trovare una soluzione conciliativa, è risultato una voce isolata.

A seguito di espressa domanda della XXXXXXXXXXXX, la prof.ssa XXXXXXXXXXXX ha confermato che i COA sono chiamati ad esprimere il proprio interesse (ove sussista) senza assumere alcun impegno economico ma potendo concretizzare il proprio apporto tramite la formazione dei colleghi verso uno spirito di maggior comprensione ed adesione alla mediazione tramite corsi, convegni e qualsiasi altro modo che si ritenga opportuno per spiegare che la mediazione è una forma alternativa di definizione consensuale del contenzioso con alleggerimento dei ruoli dei Giudici e conseguente effetto benefico per l'intero sistema giustizia.

Da ultimo, la prof.ssa XXXXXXXXXXXX ha comunque precisato che alcuni COA hanno contribuito anche economicamente (ma di propria spontanea volontà) alla realizzazione del progetto fornendo un apporto economico al fine di consentire la creazione di anche solo una borsa di studio e ha altresì specificato che, come nel caso di Latina, il COA non è vincolato all'adesione al progetto solo ove vi sia la sottoscrizione da parte del Tribunale di riferimento potendo decidere di aderire autonomamente e di sua spontanea volontà potendo avere un interesse che prescinde dall'adesione altrui.

*Operativamente si è stabilito di fissare una nuova riunione fra delegati (e per gli avvocati sarà l'avv. XXXXXXXXXXXX) per il giorno **3 ottobre p.v.** impegnandosi ad inviare preventivamente al proprio rappresentante la*

*risposta di adesione o meno al progetto al fine di consentire alla prof.ssa
XXXXXXXXXXXX l'inserimento nei documenti contrattuali dei nominativi con
i corretti riferimenti.*

*Il Consiglio ringrazia la Cons. Baldassarre, la Cons. Koumentakis e il
responsabile dell'ODM per aver partecipato alla riunione e delibera di
manifestare interesse per il progetto, estendendolo esplicitamente alla
giurisdizione del giudice di pace che è molto sofferente, impegnando i nostri
consiglieri alla programmazione di eventi formativi sul tema (commissione
ADR invitando anche gli UPP sia del Tribunale che della Corte di Appello)
delegando i consiglieri Berti e Narducci a porre quello di una borsa di
studio per un tutor universitario come obiettivo di finanziamento da parte
della Fondazione Catalano Arietti nella misura che verrà definita e laddove
questa sembri sostenibile e presentabile. Il Consiglio non esclude altresì, a
parità di condizioni (ovvero misura ragionevole e sostenibile) di poter
finanziare tramite le casse dell'odm una borsa di studio. Si incarica il
consiglio direttivo dell'odm di esplorare la strada delle possibili
sponsorizzazioni da parte delle fondazioni.*

*Il cons. Bona vede in questa iniziativa il possibile viatico a una crescente
degiurisdizionalizzazione, pur consapevole della situazione di enorme
difficoltà in cui si trovano, causa scoperture, alcune sezioni del nostro
Tribunale e della nostra Corte di appello. Il Consiglio non può che
convenire con l'osservazione dell'avv. Bona ma un comprensibile diniego
alla partecipazione al progetto per segnalare l'affermato principio a fronte
di una situazione di drammatica impossibilità di dare una risposta di
giustizia e di impossibilità di fatto di raggiungere l'obiettivo del disposition*

time voluto nel PNRR a causa della scopertura di almeno il 30% nelle piante organiche dei magistrati del Tribunale e della Corte di appello civili rischia di rendere ancor più difficile dare comunque una risposta alla domanda di tutela dei diritti del cittadino, seppure esitata dalla attivazione delegata delle forme alternative di risoluzione della giurisdizione.

13. COMMISSIONI AFFARI PENALI: AGGIORNAMENTI CRITICITA' PORTALE DEPOSITI PENALI (PDP) – REL. CONS. ROSSI

La Consigliera Rossi riferisce che il Portale Depositi Penali (PDP), attivo per gli avvocati e altri soggetti abilitati esterni, presenta diverse criticità. Sebbene consenta il deposito telematico di atti in formato digitale, l'interfaccia non facilita il lavoro dell'avvocatura, richiedendo molti campi obbligatori, spesso non pertinenti dal punto di vista processuale. Sono segnalati, inoltre, tempi lunghi per la registrazione delle notizie di reato, e mancano flussi documentali adeguati per la fase dell'udienza predibattimentale. Altre problematiche includono la mancanza di un fascicolo digitale della difesa liberamente consultabile e difficoltà nell'accesso agli atti depositati dal difensore in alcune fasi processuali.

Un aspetto fondamentale è la necessità di migliorare il sistema di discovery anticipata, garantendo l'accesso agli atti del fascicolo digitale nelle fasi preliminari, in particolare per la difesa.

Il Consiglio ringrazia la Cons. Rossi e la Commissione Affari Penali per il lavoro svolto e li incarica di stendere unitamente al collega Michela una

relazione in risposta alla relazione del CSM da sottoporre previamente al Consiglio.

Alle ore 19,35 escono i Consiglieri Genovese e Ciurcina.

14. SCOPERTURA ORGANICO UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO – REL. CONS. MANZELLA

La Presidente informa di aver nuovamente conferito con il Presidente del Tribunale dopo la lettura dei verbali del Consiglio Giudiziario della scorsa settimana noti a tutti i Consiglieri.

I cinque addetti all'UPP sono stati assegnati alla VI sezione del Tribunale penale, come indicato nella relazione, perché penalisti di cui, considerata la situazione del settore penale dei giudici di pace, non vi era urgente necessità. I primi di ottobre il Presidente aspetta il Consiglio, come richiesto dalla Presidente, per rischedulare le date di udienza già fissate e confrontarsi sui prossimi passi.

Il Consiglio, udita la relazione anche del Cons. Manzella, delibera di mandare una e mail con cui, richiamando quanto già condiviso in punto a possibile interpretazione del testo di legge e destinazione delle risorse in tirocinio UPP all'ufficio dei giudici di pace (come da proposta inviata dal Consiglio al Ministero della Giustizia con la piena adesione del Presidente del Tribunale, presentata come emendamento al decreto carceri del mese di agosto 2024 e poi purtroppo non approvata dal Legislatore), voglia condividere l'opportunità di tale interpretazione estensiva anche con il

consiglio giudiziario con le conseguenti opportune variazioni tabellari.

15. EVENTUALE NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE INTERNA SCUOLA FORENSE COA – REL. PRESIDENTE E CONS. BERTOLI

La Consigliera Bertoli riferisce di aver appreso da una mail solo dei giorni scorsi che la XXXXXXXXXXXX, componente della Commissione di valutazione interna della Scuola forense del Coa, ha comunicato la propria sopravvenuta incompatibilità, in quanto farà parte della Commissione per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione forense sessione 2024 che si terrà nel mese di ottobre.

Il Consiglio, confermata la Commissione e preso atto che la Consigliera Bertoli riferisce che la XXXXXXXXXXXX ha consentito informalmente alla sua nomina, viene indicata la nomina della stessa quale membro della commissione interna e se sopravvenga ulteriore impedimento ratifica sin d'ora l'eventuale nomina di altro magistrato qualora possibile nei tempi previsti per l'espletamento della prova.

16. LISTE DIFESE D'UFFICIO 2024: PROSSIMO TURNO NOVEMBRE 2024 - REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera che i primi giorni di novembre p.v. XXXXXXXXXXXX si riuniscano per predisporre i turni di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 con la assistenza XXXXXXXXXXXX, e dunque all'inverso rispetto al

precedente turno, essendo i dipendenti già stati formati in precedenti incontri.

17. INVIO AI CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL TURNO DELL'IMMEDIATAMENTE REPERIBILE DIFESE D'UFFICIO DURANTE PERIODI CHIUSURA CONSIGLIO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di inviare i turni dell'immediatamente reperibile delle difese d'ufficio alla Procura della Repubblica, al Presidente del Tribunale, al Presidente dei GIP, al Presidente della Corte d'Appello e alla Procura Generale, durante i periodi di chiusura degli Uffici del Consiglio. Incarica XXXXXXXXXXXX.

18. RIUNIONE UNEP 16 SETTEMBRE 2024 – PROTOCOLLO UNEP – COMUNICAZIONE COA DISSERVIZI RECAPITO CARTOLINA EX ART. 140 CPC – COMUNICATO FUNZIONARIO UNEP - REL. CONS. BRENCHIO, ALASIA, VITRANI E VALLOSIO

La Cons. Brenchio riferisce della riunione tenutasi il 16 settembre u.s. con il Responsabile dell'UNEP, cui ha partecipato con i Cons. Alasia, Vitrani e Vallosio. Sono state proposte alcune modifiche alla bozza di protocollo precedentemente predisposta ed è stata trattata la questione relativa ai disservizi conseguenti al recapito della cartolina ex art. 140 c.p.c.

La Cons. Brenchio propone di inviare all'Ufficio UNEP una richiesta affinché si ritorni alle modalità utilizzate precedentemente per la notifica ex

art. 140 c.p.c.

Il Consiglio ringrazia e incarica gli uffici di apporre la firma della Presidente.

19. BANDO “L’ITALIA DELLE DONNE”: AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE FIGURE FEMMINILI DA PROMUOVERE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE – REL. VICE PRESIDENTE

La Vice Presidente riferisce di essersi confrontata con la Presidente del CPO, Avv. Cesarina Manassero, che ha proposto di indicare come figure femminili di grande XXXXXXXXXXXX, dopo un approfondimento compiuto da XXXXXXXXXXXX sulla legittimazione a partecipare al bando. Si è convenuto di provare comunque a segnalare i nomi delle stimate professioniste.

Il Consiglio appoggia i nominativi e incarica la Vicepresidente di riferire all’avv Manassero.

20. SCADENZA MARCHIO FONDAZIONE FULVIO CROCE – REL. TESORIERE

Il Consiglio, essendo in scadenza la registrazione del marchio “Fondazione Avvocatura Torinese Fulvio Croce”, delibera di invitare il Presidente della Fondazione a inoltrare la richiesta per il relativo rinnovo. Finalizzi il tutto XXXXXXXXXXXX.

21. DIMISSIONI XXXXXXXXXXXX DALLA COMMISSIONE DIRITTO SPORTIVO E NOMINA NUOVO COMPONENTE COMMISSIONE – WAITING LIST - REL. CONS. MANZELLA

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni dell'Avv. XXXXXXXXXXXX dalla Commissione di Diritto Sportivo, nomina quale nuovo componente della stessa l'Avv. XXXXXXXXXXXX. Si comunichi all'interessata a cura di XXXXXXXXXXXX.

22. CERTIFICAZIONI ANPR: RISPOSTA CNF – REL. CONS. BRENCHIO

A seguito di incarico del Consiglio del 05.09.24 la Consiglieria Brenchio ha preso contatti con i colleghi e le colleghe che sono stati estratti a sorte ai fini della veridicità ex art. 2 commi 7 ed 8 D.M. 06.10.2023.

Gli stessi hanno fornito autocertificazione, che rimarrà in uso esclusivo del COA, specificando per quale ragione processuale sono stati richiesti i certificati anagrafici.

Gli uffici hanno appurato che gli avvocati selezionati hanno i requisiti richiesti.

La verifica ha, quindi, sortito effetti positivi e, conseguentemente si può rispondere in tal senso.

E' stato altresì appurato che tale risposta dovrà essere sottoscritta esclusivamente con firma digitale.

Il Consiglio ringrazia la Cons. Brenchio e incarica XXXXXXXXXXXX di inviare la risposta con firma digitale della Presidente.

23. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BALDASSARRE

La Consigliera Baldassarre riferisce che l'Avv.ta XXXXXXXXXXXX, dato atto di aver superato l'esame orale del concorso notarile con iscrizione nel Registro del Tirocinio obbligatorio, chiede a questo Consiglio se sussista incompatibilità con l'esercizio della professione di Avvocato nel corso dei 120 giorni di tirocinio, senza assumere il ruolo di Coadiutore, e fino che non avvenga l'iscrizione a ruolo, a seguito del quale provvederà alla cancellazione dall'Albo.

Innanzitutto, è bene rammentare che questo Consiglio potrà rilasciare esclusivamente un parere in termini generali che, peraltro, non assumerà alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante in un eventuale giudizio innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Ugualmente, trattandosi di una posizione assunta su questioni generali, non potrà rilevare quale esimente per l'iscritto sotto il profilo soggettivo.

*Pertanto, ferma restando l'eventualità di chiedere alla Collega la riformulazione del quesito in termini generali, si anticipa che il quesito sottoposto a questo Consiglio richieda una valutazione di quanto prescritto dall'**art. 18 lettera a) della Legge n. 247/2012** ove viene espressamente stabilito che "la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di **lavoro autonomo**, svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e **con l'esercizio dell'attività di notaio ...**".*

La ratio di tale previsione - come più volte ricordato - è quella di tutelare l'indipendenza ed autonomia della professione legale nella difesa degli interessi del cliente, la quale potrebbe essere compromessa dal perseguimento di interessi anche personali conseguenti all'adempimento di altro lavoro svolto con continuità e professionalità o di attività notarile.

Partendo dal presupposto che lo svolgimento del tirocinio notarile non violi i doveri di dignità e decoro della professione forense di cui all'art. 6 CDF, occorre valutare se tale attività possa:

- *essere considerata un lavoro autonomo;*
- *essere identificata con l'attività del notaio*

al fine di ritenere se la prosecuzione dell'attività di avvocato mantenga quel carattere di indipendenza ed autonomia parimenti richiesto dall'art. 6 e sottostante la ratio dell'art. 18.

A tale scopo merita pertanto evidenziare come il tirocinio, temporalmente ben delimitato, si identifichi con lo svolgimento di un percorso di apprendimento di tipo pratico-applicativo, il cui scopo è di agevolare la crescita professionale e personale del tirocinante e che si attua con un periodo temporalmente prestabilito di affiancamento del notaio referente.

Tale attività non si fonda comunque su un contratto di lavoro autonomo atteso che le prestazioni non vengono rese in piena autonomia e non viene pattuito un vero corrispettivo trattandosi ancora di un'attività in fase di apprendimento e l'eventuale indennità versata dal professionista responsabile del percorso formativo del tirocinante può identificarsi in un mero rimborso spese.

Alla luce di tali precisazioni sull'attività del tirocinante e sulla fase di

apprendimento che la caratterizza, non si ritiene – laddove queste in astratto siano le condizioni - che tale attività possa identificarsi con l'attività del notaio e quindi rientrare nel divieto espressamente sancito dalla norma di riferimento.

A tal proposito merita anche sottolineare come la precisazione di svolgere il tirocinio senza assumere la veste di Coadiutore del notaio assuma la sua rilevanza, considerato che il coadiutore, ai sensi dell'art. 45 comma 4, L.N., è un notaio nominato temporaneamente, per un periodo non inferiore ad un mese, per il caso in cui il notaio coadiuvato sia assente in permesso o temporaneamente impedito ed, ai sensi dell'art. 45 comma 2, L.N., esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito, assumendone altresì tutti gli obblighi.

Considerato che, in esito a tali precisazioni, il rapporto intercorrente tra notaio coadiutore e notaio coadiuvato può qualificarsi come mandato con rappresentanza, l'esercizio di tale funzione comporta l'adempimento dell'attività professionale del notaio a pieno titolo e quindi l'incompatibilità con la professione di avvocato.

In conclusione, alla luce delle suindicate precisazioni, si ritiene che non vi sia incompatibilità tra il contemporaneo svolgimento dell'attività di avvocato e del tirocinio notarile, senza assunzione del ruolo di coadiutore del notaio.

Il Consiglio ringrazia la Cons. Baldassarre e approva il parere. Si comunichi all'interessata da parte di XXXXXXXXXXXX con formulazione del quesito e risposta in termini generali.

24. ELENCO AVVOCATI CONSULENZA BIBLIOTECHE CIVICHE – REL. CONS. BERTI

Il Consigliere Berti, considerato il fatto che gli Avv. XXXXXXXXXXXX, pur avendo dato la propria disponibilità per il servizio di consulenza gratuita nelle biblioteche civiche, non si sono presentate alle riunioni, benchè regolarmente convocate, propone la cancellazione delle medesime dall'elenco.

Il Consiglio approva.

25. PREVENTIVO TE.M.A. S.R.L. PIATTAFORMA ZOOM – REL. TESORIERE E PRESIDENTE

Il Consiglio, considerato il preventivo pervenuto dalla Te.m.a. s.r.l., approva.

26. CONVOCAZIONE AVVOCATI MOROSI A SEGUITO DI SOLLECITI DI PAGAMENTO – REL. TESORIERE

Il Tesoriere illustra la situazione degli Avvocati ancora morosi per il mancato pagamento della quota annuale, nonostante i solleciti ricevuti; propone la convocazione dei Colleghi, di cui all'elenco allegato all'odg, davanti al Consigliere di turno, in numero di 40 al giorno, a partire dal 30 settembre p.v.

Il Consiglio rinvia incaricando XXXXXXXXXXXX di inviare e mail a tutti i Consiglieri e XXXXXXXXXXXX di previamente telefonare ai Consiglieri che individuerà il Tesoriere.

27. RICHIESTA ESONERO CREDITI FORMATIVI AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. PRESIDENTE E CONS. CAVALLO

Il Consiglio, vista la richiesta degli XXXXXXXXXXXX,, in via del tutto eccezionale, delibera di esonerare i medesimi dall'obbligo formativo per l'anno 2020, XXXXXXXXXXXX.

28. RICHIESTA RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BERTI E CAVALLO

Il Consiglio,

- *vista la richiesta di conseguimento del titolo di avvocato specialista per Dottorato di ricerca presentata dall'Avv. XXXXXXXXXXXX;*
- *preso atto della documentazione che la stessa ha presentato e, cioè, copia dell'attestato del Dottorato di ricerca XXXXXXXXXXXX;*
- *dato atto che non vi sono sanzioni disciplinari definitive a carico della richiedente nei tre anni precedenti la presentazione della domanda;*

delibera

di trasmettere la richiesta suddetta, con i relativi allegati, al Consiglio

Nazionale Forense per le determinazioni di sua competenza.

Si comunichi all'interessata da parte della Sig.ra XXXXXXXXXXXX.

**29. CANCELLAZIONE DOTT.SSA XXXXXXXXXXXX PER
MANCANZA REQUISITO DOMINUS AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 1 – LETT. C) – REL. PRESIDENTE**

La Presidente comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, alla medesima è stata inviata una lettera raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltata personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata, il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione della dott.ssa XXXXXXXXXXXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessata ed al P.M.

**30. CANCELLAZIONE DOTT.SSA XXXXXXXXXXXX PER
MANCANZA REQUISITO DOMINUS AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 1 – LETT. C) – REL. PRESIDENTE**

La Presidente comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, alla medesima è stata inviata una lettera raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltata personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata, il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione della dott.ssa XXXXXXXXXXXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessata ed al P.M.

In merito alle quote di cui la Dott.ssa XXXXXXXXXXXX è tuttora debitrice verso il COA (per euro 55,00), il Consiglio delibera di procedere all'escussione delle stesse con invito al pagamento da parte di XXXXXXXXXXXX con A/R.

**31. CANCELLAZIONE DOTT.SSA XXXXXXXXXXXX PER
MANCANZA REQUISITO DOMINUS AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 1 – LETT. C) – REL. PRESIDENTE**

La Presidente comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, alla medesima è stata inviata una lettera raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltata personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata, il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione della dott.ssa XXXXXXXXXXXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessata ed al P.M.

32. CANCELLAZIONE DOTT.SSA XXXXXXXXXXXX PER

**MANCANZA REQUISITO DOMINUS AI SENSI DELL'ART. 17
COMMA 1 – LETT. C) – REL. PRESIDENTE**

La Presidente comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con riferimento alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all'art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo.

Per tale ragione e, come previsto dall'art. 17 comma 12, alla medesima è stata inviata una lettera raccomandata con l'invito a presentare eventuali osservazioni e con l'indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltata personalmente.

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale raccomandata, il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,

delibera

la cancellazione della dott.ssa XXXXXXXXXXXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L. 247/2012, dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della presente delibera all'interessata ed al P.M.

**33. SPESE LEGALI PRATICA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL.
TESORIERE**

Il Tesoriere riferisce di aver chiesto alla collega XXXXXXXXXXXX, già incaricata del recupero giudiziale del credito, di XXXXXXXXXXXX. Si riserva

di aggiornare.

Il Consiglio rinvia in attesa di risposta.

**34. AGAT: INVITO APERITIVO TRA PRATICANTI – 2 OTTOBRE
2024 – REL. PRESIDENTE**

*Il Consiglio incarica il Cons. Crimi di presenziare all'evento in
rappresentanza del Coa.*

**35. CONSIGLIO GIUDIZIARIO: ODG DEL 24.09.2024 E VERBALI
DEL 17.09.2024 – REL. VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto.

**36. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO,
KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO**

Omissis

37. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

**AIPPI: DIALOGHI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE - 12
DICEMBRE 2024**

RICHIESTA PATROCINIO E NOMINATIVI PER CONTRIBUTO

ORGANIZZAZIONE EVENTO (REL. CONS. BERTI)

Il Cons. Berti riferisce sul punto.

Il Consiglio, letta la richiesta, incarica la collega XXXXXXXXXXXX di unirsi per la formazione del programma concedendo il patrocinio per il contributo al programma e riconoscendo come contributo il fatto di poter andare in Fondazione o in Biblioteca. XXXXXXXXXXXX.

FONDAZIONE CROCE: PAROLE D'ORDINE - 3.10.2024

Il Consiglio riconosce due crediti formativi aprendo l'evento ad un numero compatibile con il numero delle presenze anche degli invitati.

FONDAZIONE CROCE: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA - 24.10.2024

Il Consiglio riconosce due crediti formativi.

RETE LENFORD – UNIVERSITA': L'OMOGENITORIALITA' ED I NUOVI MODELLI FAMILIARI. UNA PROSPETTIVA MULTIDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE – 18.10.2024

Il Consiglio riconosce TRE crediti formativi.

**38. PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE IVREA:
AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI – SI INVIA IL
COLLEGA AL CDD**

Il Consiglio approva. Si incarica XXXXXXXXXXXX.

UFFICIO DI PRESIDENZA

La Presidente domanda se i Consiglieri desiderano chiarimenti o intendono aggiungere qualcosa sui punti decisi all'Ufficio di Presidenza.

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola, con le eccezioni di seguito indicate nei rispettivi punti.

I punti che seguono si intendono approvati.

**39. INVITO CERIMONIA INAUGURAZIONE SEDE ORDINE
PSICOLOGI PIEMONTE – 11 OTTOBRE 2024 – SI INCARICA LA VICE
PRESIDENTE**

Il Consiglio approva.

**40. CAMERA COMMERCIO TORINO: NOMINA
PROFESSIONISTI PER ATTIVITA' DI INCARICATO ALLA
REGISTRAZIONE PER RILASCIO CARTA NAZIONALE SERVIZI –
RICHIESTA DIFFUSIONE TRA ISCRITTI – PUBBLICAZIONE SUL
SITO**

*Il Consiglio approva, incaricando XXXXXXXXXXXX degli adempimenti
dandone comunicazione al Segretario dott. Bolatto.*

**41. COMUNE DRUENTO: RICHIESTA PUBBLICAZIONE
AVVISO PER SELEZIONE CANDIDATURE A COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE – SI INCARICA
XXXXXXXXXXXX DI PUBBLICARLO SUL SITO**

Il Consiglio approva.

42. CORTE D'APPELLO TORINO: PROCEDURA CONFERMA INCARICO MAGISTRATI ONORARI – LIQUIDAZIONE ONORARIO SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DAL 2022 AL 2024 – RICHIESTA DATI – IL CONS. VALLOSIO, PER QUANTO DI COMPETENZA, RINUNCIA.

Il Consiglio prende atto e ringrazia, si comunichi (XXXXXXXXXX).

43. ASSORUP: PIANO INIZIATIVE 2024-2025. ATTIVITA' FORMATIVA – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

44. COA RAVENNA: COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI PER EMERGENZA ALLUVIONE – 20 SETTEMBRE 2024 – GIA' PUBBLICATO

Il Consiglio prende atto.

**45. FORMAZIONE:
ACCREDITAMENTI**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI: COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - 30.10.2024

CREDITI: 2

CELLULA COSCIONI E ASSOCIAZIONE AVVALORANDO: IL FINE VIITA: LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E LA CORTE COSTITUZIONALE – 15.10.2024

CREDITI: 3 DI CUI 1 DEONTOLOGIA SOLTANTO A CHI PARTECIPA IN PRESENZA, CON RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE.

SI NOMINA RELATORE PER LA DEONTOLOGIA LA CONSIGLIERA BRENCHIO

GDL + COA TORINO + FONDAZIONE CROCE: GIORNATE DELLA LEGALITA' - 11.10.2024/12.10.2024

CREDITI: 3 PER LA SESSIONE POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE E 3 PER L'EVENTO DEL 12 OTTOBRE; NON VIENE RICHIESTO L'ACCREDITAMENTO PER LA SESSIONE MATTUTINA DELL'11 OTTOBRE

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA: SPACE LAW. LE ESPERIENZE DELL'UOMO NELLO SPAZIO - 22.10.2024

CREDITI: 3

AGAT – COMMISSIONE CRINT: EQUO COMPENSO IN EUROPA, DOVE SIAMO E COSA C'E' ANCORA DA FARE. LA PROSPETTIVA DEI GIOVANI AVVOCATI – 18.11.2024

CREDITI: 2 DI DEONTOLOGIA

RATIFICHE

CAMMINO + FONDAZIONE: MINORI AL CENTRO SENSIBILITA' E PROFESSIONALITA' A CONFRONTO– 22.10.2024

CREDITI: 3

Il Consiglio approva.

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv:

XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso

dispone l'iscrizione

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv.:

XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso

esprime parere favorevole

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D'UFFICIO AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:

XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti degli stessi

dispone l'iscrizione

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO DIFESE D'UFFICIO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco per il Tribunale di Sorveglianza presentata dall'Avv.ta:

XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti della stessa

dispone l'iscrizione

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni del Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

DECISIONI

XXXXXXXXXX

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e sulle liquidazioni relative alle mediazioni e negoziazioni assistite

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

NOTIFICA IN PROPRIO

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv.ta:

XXXXXXXXXX la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

XXXXXXXXXX

ISCRIZIONI AVVOCATI

Il Consiglio, con l'astensione del Cons. Genovese, vista la domanda della Dott.ssa:

XXXXXXXXXX diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

della medesima nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 23 settembre 2024.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che la richiedente dovrà prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza delle Dott.sse:

XXXXXXXXXX diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare le medesime al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 23/09/2024, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso, comunque, all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra alle interessate con avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.:

XXXXXXXXXX

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della pratica.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dei Dott.:

XXXXXXXXXX (previa revoca della sospensione ex art. 33 D.L. 17/2022)

XXXXXXXXXX Vista la domanda di cancellazione dell'Avv.:

XXXXXXXXXX dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20,10.

Il Consigliere Segretario f.f.

La Presidente dell'Ordine

Avv. Paola Baldassarre

Avv. Simona Grabbi